



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER LA RIPESA
AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Indice generale

Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Competenza in materia di riprese audio-video.....	3
Art. 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche.....	4
Art. 4 Rispetto della privacy.....	4
Art. 5 Sicurezza delle banche dati e loro trattamento.....	4
Art. 6 Disposizioni finali.....	5
Art. 7 Entrata in vigore.....	5

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Cartura, in attuazione dell'articolo 23 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità ex art. 30 dello Statuto Comunale, promuove le riprese audio-video delle sedute consiliari on line informando la cittadinanza mediante i canali istituzionali, nell'ottica di favorire la partecipazione della comunità all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione in diretta delle riunioni del Consiglio Comunale.
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso uno dei canali istituzionali del Comune.
4. Il presente regolamento è emanato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento del Parlamento Europeo 27.04.2016 n. 2016/679 UE, del Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Tale modalità, ossia la modalità di ripresa online in streaming, non sarà in ogni caso elemento di validità delle adunanze consiliari.

Art. 2

Competenza in materia di riprese audio-video

1. Il soggetto tenuto a fornire tutte le informazioni in merito alle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco.
2. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno esposti avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa. Al fine di informare tutti i partecipanti ed i presenti, identica informazione dovrà essere contenuta anche nell'ordine del giorno di ogni singola seduta consiliare.
4. Qualora la seduta consiliare si tenga in videoconferenza i singoli amministratori verranno adeguatamente informati delle modalità di ripresa e di trasmissione della seduta.

Art. 3

Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune dovranno essere integrali.
2. Potranno essere autorizzati, al momento, dal Sindaco ad eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale i giornalisti di stampa e radio-televisione.
3. La decisione favorevole da parte del Sindaco comporterà l'obbligo per i soggetti autorizzati di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa indicata al precedente art. 1, restando in ogni caso a carico degli stessi ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a utilizzare il materiale registrato al solo scopo di documentare le attività del Consiglio comunale e di informazione alla cittadinanza, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.

Art. 4

Rispetto della privacy

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In nessun caso possono essere inquadrati il pubblico o altri soggetti presenti all'assemblea che non siano partecipanti necessari alla stessa.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5

Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. Le operazioni di ripresa video e audio verranno effettuate sotto la stretta direzione del Sindaco e saranno a disposizione dei cittadini in modalità "on line".

2. Le registrazioni delle sedute sono disponibili su canali social ufficiali del Comune, appositamente creati e resi noti mediante link sul sito web comunale.
3. Il Comune potrà cancellare le registrazioni dopo che sia trascorso almeno un triennio dalle relative sedute. Termini di utilizzo, privacy e sicurezza sono gestiti dal social network di riferimento.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese è responsabile del trattamento dei relativi dati.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, noto anche come GDPR.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.